# Istanza di iscrizione all'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi ISPRA

Il/la sottoscritto/a			
C.F	nato/a a	il	residente
a	in		in qualità di
(titolare, legale rappresentant	te, procuratore)		
dell'impresa			
con sede legale in	via		
partita IVA	C.F		
PEC	Posta elettronica	Tel	
	CHIEDE		
C	nell'Albo dei fornitori di beni ed appalta Ambientale nella seguente Sezione, per ca/he di attività:		
SEZIONE			
DIVISIONE			
CATEGORIA			
SOTTOCATEGORIA			

## A TAL FINE DICHIARA

in nome e per conto dell'impresa sopra generalizzata, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità:

di presentare l'istanza in forma di:

☐ IMPRESA SINGOLA come sopra generalizzata

**OPPURE** 

□ IMPRESA ASSOCIATA in qualità di	Consorzio	(indicare la tipologia de	l consorzio):
tra i seguenti operatori:			
Ragione o denominazione sociale _			
con sede legale in	via _		
partita IVA	C.F		
PEC	Fax	Tel	
Ragione o denominazione sociale _			
con sede legale in			
partita IVA			
PEC			
(aggiungere ulteriori campi se presenti	ulteriori mandanti)		
	DICHIARA INOLTR	E	
direzione, di vigilanza o di contro civile); comitato per il controllo Comunicato del Presidente dell'Al direzione o di controllo, del diretto in caso di società con un numero consorzio, compresi dei soggetti ces di gara, sono:	sulla gestione, consiglio di g NAC 8/11/2017) o dei sogge- ore tecnico o socio unico perso di soci pari o inferiore a qua	gestione e consiglio di sorvo etti muniti di poteri di rappr ona fisica, ovvero del socio di attro, se si tratta di altro tipo ecedente la data di pubblicazio	eglianza (cfr. resentanza, di maggioranza o di società o one del bando
residente in	via	dal	
al (solo per i cessati)		uai	
		il.	
residente in	nato a		
carica			
al (solo per i cessati)		uui	
	nato a		
residente in			
al (solo per i cessati)		uai	
(aggiungere ulteriori campi laddove ne			
	,		
t al Registro delle imprese iscrizione	è iscritto: tenuto dalla C.C.I.A.A. di _		numero di

<i>†</i>	nel Registro Commissioni provinciali per l'artigianato di
numer	o di iscrizionealtro
con il	seguente oggetto sociale, che risulta coerente con l'oggetto dell'iscrizione:
(in alto	ndicano inoltre ulteriori dati del certificato: forma giuridica, sede, cariche sociali ernativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la tazione dell'istanza)
c)	di non presentare più domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero di non partecipare in più di un consorzio;
d)	che <u>nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nel punto A</u> non sussistono le cause
d'escl	usione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, 1;
	DICHIARA ALTRESÍ
1. 2. I.	(BARRARE SOLO IN CASO DI POSSESSO)  di possedere il rating di legalità così classificato oppure, per le imprese estere non iscritte al Registro delle Imprese, documentazione equivalente attestante il possesso dei requisiti che avrebbero consentito il rilascio del rating di legalità;  (SE ISCRITTO) di essere iscritto al seguente bando/i MEPA:
II. III.	di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel
	golamento che istituisce l'Albo;
	di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – lla legge 18/10/2001, n. 383, sostituito dall'art. 1 della legge 22/11/2002, n. 266 (esclusione ai nsi del D.L. 210/2002, art. 1 c 14)
	OPPURE (in caso positivo) che il periodo di emersione si è concluso;
am des (di	che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non er attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato per conto di pubbliche iministrazioni attività svolta mediante poteri autoritativi o negoziali di cui sia risultata stinataria l'impresa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego vieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001) c.d. pantouflage-revolving ors;

 $<sup>{\</sup>tt 1~II~testo~integrale~dell'art.~80,~del~D.Lgs.~n.~50/2016~\grave{e}~trascritto~in~calce~alla~presente~istanza,~nella~sezione~{\it NOTE}}$ 

_	aspettativa, o ricopre incone dell'Istituto	earichi di direzione	politica o amministrativa
oppu	ire (barrare con una X solo se rico	rre la condizione che segu	e)
il/la sig. sig.ra corso un rapporto	nato/	'a a	il ha in con l'ISPRA;
	ssiste in capo all'impresa (sin pacità di contrattare con la P.		ziata) ogni altra situazione che
	DICHI	ARA ALTRESÍ	
l'Amministrazione a	e, qualora un istante eserciti ai s rilasciare copia di tutta la docu		90, la facoltà di accesso agli atti, er la domanda di iscrizione;
di non autorizzare	are (barrare con una X <u>solo</u> se rico e le parti relative a		
in quanto			;
presente sul si contenuti>Corruzion  C. di obbligarsi  D. di obbligarsi dell'Albo dei fornito Ambientale" ed in contenute;  E. che l'imprese ed alle ulteriori presect F. (RISERVAT Che l'impresa, come prevista dall'art. 93, fideiussore a rilasciat A tal fine dichiara di	to web dell'ISPRA ne ne se>Schema codice di comportant ad attuare tutto quanto sottoscriti ad attuare tutto quanto prevori di beni ed appaltatori di servogni altro documento ufficiale da, ove ricorresse al subappalto, crizioni di cui all'art. 105 del D. CA ALLE MICRO/PICCOLE/Me sopra generalizzata, in quant c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e pe re la garanzia definitiva.	ella sezione: Amm nento; itto nel Patto di integrità visto dal "Regolamento vizi dell'Istituto Superiori di ISPRA e dunque di si atterrebbe al limite di Lgs. n. 50/2016; IEDIE IMPRESE) <sup>1)</sup> o micro/piccola/media rtanto non è tenuta alla p	nto dei dipendenti dell'ISPRA" inistrazione trasparente>Altri  (allegato 6); per la costituzione e gestione re per la Protezione e la Ricerca conformarsi alle prescrizioni ivi el 40% dell'importo contrattuale impresa può fruire della facoltà presentazione dell'impegno di un
_	euro		nell'anno precedente;
(oppure in lu	uogo del fatturato)		
3. totale bilance	io di euro	1	nell'anno precedente.
1) tabella di riferimento			
micr	o impresa	piccola impresa	media impresa
a) dipendenti mend	o di 10	meno di 50	meno di 250
b)fatturato non s	superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni

**6.** che nessuna persona esplicante attività a favore dell'Impresa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'operatore economico medesimo, è dipendente dell'ISPRA, anche se in

	oppure	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Riservato ai consorzi

### **DICHIARA**

➤ di allegare l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali atti modificativi, in originale o copia autenticata (con indicazione delle imprese consorziate).

\*\*\*\*\*\*\*

In merito ai **requisiti di capacità economico-finanziaria**, **DICHIARA** di aver realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, almeno pari alla fascia di importo (intesa come valore massimo) ad esso corrispondente (<u>in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile, il requisito dovrà essere posseduto integralmente dal consorzio, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016):</u>

+	euro 50.000,00 per la fascia di importo 1;			
+	euro 150.000,00 per la fascia di importo 2;			
+	euro 300.000,00 per la fascia di importo 3;			
+	euro 500.000,00 per la fascia di importo 4;			
e nello specifico di aver realizzato un fatturato pari a:				
anno				
anno				
anno				

Data e luogo	Timbro e firma

## **ALLEGATI:**

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l'istanza di partecipazione ed eventuale procura.

## COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7 DELLA LEGGE N. 136/2010

## COMUNICA

l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti/commesse pubbliche a far data dal, presso la Banca
oppure
l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal, presso la Banca
I dati identificativi del conto corrente dedicato sono:
Banca (denominazione completa) - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)
FILIALE DI
CITTÁ PROV. VIA
Codice IBAN:
Codici di riscontro: ABI
Gli eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto sono i seguenti:
;
L'intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, codice fiscale) è:
I dati identificativi dei soggetti ( <i>persone fisiche</i> ) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
a), nato a,
il residente a via n, cod. fisc. , operante in qualità di
(specificare ruolo e poteri);

b)	nato a	
b) residente a	via .	n
cod. fisc.	, operante in qualità	di
(specificare ruolo e poteri);		
c) residente a	, nato a	
il residente a	via .	n
cod. fisc.	, operante in qualità	di
(specificare ruolo e poteri);		
Data,		Il legale rappresentante/procuratore

N.B.: Le richieste di chiarimenti e/o informazioni in merito ai contenuti del presente modello potranno essere presentate al seguente indirizzo di posta elettronica: albofornitori@isprambiente.it.

### **NOTE**

Testo integrale dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016:

## Art. 80. (Motivi di esclusione)

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 416, 416-bis del codice penale</u> ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto <u>articolo 416-bis</u> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'<u>articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del <u>Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</u></u>
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale</u> nonché all'<u>articolo 2635 del codice</u> civile:
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli <u>articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale</u>, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'<u>articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</u> e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 110 del presente Codice</u> e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- [b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]
- (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'<u>articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68</u>, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli <u>articoli 317</u> e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con <u>linee guida l'ANAC</u>, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.